

Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (PGIAC)

AGGIORNAMENTO



RAPPORTO PRELIMINARE
(art. 13, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/06)

Sommario

SEZIONE 1 - CONTENUTI GENERALI	3
1.1 Premessa	3
1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento	6
1.3 Descrizione del nuovo PGIAC	9
1.4 Fasi e soggetti coinvolti nella consultazione preliminare.....	12
1.5 Quadro pianificatorio e programmatico di riferimento	18
1.6 Ambito di influenza ambientale e territoriale	20
1.6.1 Ambito di influenza ambientale	20
1.6.2 Ambito di influenza territoriale	28
1.7 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento.....	30
SEZIONE 2 - CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING	35
2.1 Ragione delle scelte	35
2.2 Impostazione del Rapporto Ambientale.....	36
2.3 Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori	40
2.4 Conclusioni	46

SEZIONE 1 - CONTENUTI GENERALI

1.1 Premessa

La Regione Marche ha adottato, con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005, il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (nel seguito PGIAC), previsto dalla legge regionale 14 luglio 2004, n. 5 recante *“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”*.

Il PGIAC costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e contiene, tra l'altro, un programma di interventi di medio e lungo termine (a livello di singola Unità Fisografica - UF¹) per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi.

L'orizzonte finanziario del PGIAC è di sette anni e quello temporale di riferimento per la realizzazione degli interventi di difesa costiera da esso previsti è di dieci anni.

Ciò considerato, unitamente al fatto che nel frattempo sono subentrate nuove norme e nuovi accordi di livello nazionale e internazionale sulla gestione integrata delle zone costiere, con precipuo riferimento al Protocollo per la Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo (nel seguito Protocollo) si è concordato sulla necessità di procedere ad un aggiornamento del PGIAC.

Lo stesso articolo 6 della L.r. n. 15/2004, al comma 1, lettera a), prevede che la Regione provveda all'aggiornamento sia del PGIAC che del Sistema Informativo della Costa (SIT costa).

Nel marzo 2014 è stato, quindi, costituito un gruppo di lavoro interno (Ordine di Servizio del Segretario Generale prot n. 209303 del 25/03/2014) e sul BUR n. 113 del 4 dicembre 2014 è stata data comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento del PGIAC.

Successivamente, il suddetto gruppo di lavoro è stato impegnato nell'elaborazione di una variante urgente al Piano vigente, variante approvata con DACR n. 120 del 20 gennaio 2015.

La modifica, che concerne essenzialmente alcuni Elaborati Tecnici del PGIAC vigente, si è resa necessaria a seguito del ricevimento di numerose segnalazioni di situazioni di grave rischio e/o vero e proprio danneggiamento delle infrastrutture costiere sia da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sia da parte di alcuni Comuni costieri; tali situazioni, determinate principalmente dalle violente mareggiate susseguitesesi negli inverni del 2013 e 2014, sono risultate incompatibili con i tempi previsti per l'aggiornamento del PGIAC.

La variante del 2015, in estrema sintesi, ha individuato alcuni interventi prioritari di difesa costiera (complessivamente 7 distribuiti su 6 diverse unità fisiografiche), interventi modificativi rispetto ai contenuti dei rispettivi Elaborati tecnici del PGIAC del 2005.

L'individuazione degli interventi prioritari è avvenuta, oltre che sulla base delle segnalazioni di RFI e dei comuni costieri maggiormente colpiti dagli eventi erosivi, attraverso:

¹ Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale (art. 2, c.2, l.r. 15/2004)

- Un'analisi critica degli avanzamenti/arretramenti della linea di costa nel periodo 1999-2012;
- la sovrapposizione tra i dati sugli avanzamenti/arretramenti della linea di costa nel periodo 1999/2012 con i dati delle analisi già effettuate per le esondazioni di origine marina in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni (c.d. Direttiva Alluvioni).

Da evidenziare che in sede di approvazione della descritta variante al PGIAC, l'assemblea legislativa regionale ha inserito una nota integrativa che impegna la Regione *"ad un successivo atto integrativo della presente variante, da adottare non oltre i tempi tecnici necessari, la definizione delle misure.....tratto del litorale del Comune di Porto Sant'Elpidio....."*.

I lavori per l'aggiornamento dell'intero Piano sono ripresi a pieno ritmo nel gennaio 2016, anche in considerazione del fatto che il Piano della Performance 2016 – 2018 della Regione Marche, include, tra gli obiettivi operativi del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, tale attività, ponendo come target l'approvazione in Giunta della proposta entro dicembre 2016.

L'aggiornamento, oltre che dalla scadenza delle previsioni del PGIAC vigente, si rende altresì indispensabile in considerazione della necessità di:

- Verificare lo stato di attuazione delle previsioni del PGIAC del 2005 e valutare l'efficacia di quanto attuato;
- Adattare le previsioni del PGIAC ai cambiamenti climatici in atto e all'effettivo avanzamento/arretramento della linea di costa osservato nel periodo 1999 – 2012;
- Considerare la perimetrazione delle zone soggette a fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno (Tr) di 10 e 100 anni, in attuazione della direttiva 2007/60/CE² relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;
- Integrare le previsioni del PGIAC vigente, precipuamente incentrato sull'individuazione delle opere di difesa costiera e sulla definizione delle norme di utilizzazione del demanio, con tutti gli elementi della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) definiti dal *Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo*³ (nel seguito Protocollo).

Ai sensi del succitato Protocollo, per gestione integrata delle zone costiere, infatti, si intende:

² Attuata in Italia con D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"* e con D.Lgs. 10-12-2010 n. 219 *"Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque."*

³ Firmato con Decisione del Consiglio Europeo n. 2009/89/CE del 4 dicembre 2008

un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri⁴.

Stante tale definizione, è chiaro che la difesa della costa dall'erosione è solo uno dei tanti aspetti della gestione integrata.

⁴ Art. 2, lettera f), del Protocollo

1.2 Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento

Il presente Rapporto Preliminare è finalizzato a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (nel seguito VAS) dell'aggiornamento del PGIAC della Regione Marche.

L'articolo 1 della Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 recante "*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa*" stabilisce che la Regione adotta il PGIAC al fine di promuovere la tutela e la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse e che il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo costituisce parte integrante del PGIAC.

L'articolo 3 della medesima L.R. n. 15/2004 definisce i contenuti e le finalità del PGIAC come di seguito riportato:

1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

- a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere;*
- b) verifica le condizioni attuali del litorale marchigiano, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;*
- c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;*
- d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.*

2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:

- a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;*
- b) all'armonizzazione dell'utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;*
- c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;*
- d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa. “.*

Successivamente, il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo del 4 febbraio 2009 (nel seguito Protocollo GIZC):

- All'articolo 14 prevede che sia garantita l'adeguata partecipazione dei diversi portatori di interesse alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi che interessano le zone costiere e individua i c.d. *stakeholders* nelle collettività territoriali e negli enti pubblici interessati, negli operatori economici, nelle organizzazioni non governative, negli attori sociali e nei cittadini interessati;
- All'articolo 19 stabilisce che, in relazione alla fragilità delle zone costiere, i piani e i programmi che interessano tali zone siano sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), i progetti, pubblici o privati, che possano produrre effetti ambientali significativi su tali zone e, segnatamente, sui loro ecosistemi, siano sottoposti a Valutazione di Impatto

Ambientale (VIA) e, infine, che le suddette valutazioni ambientali tengano conto degli impatti cumulativi e della capacità di carico delle aree interessate.

Ne deriva che non solo il Protocollo rinvia esplicitamente alla VAS dei PGIAC, ma prevede anche forme di consultazione e ampia partecipazione e individua, come vedremo meglio in seguito, gli elementi (settori di intervento) che devono essere presi in considerazione dallo stesso.

L'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce, tra l'altro, l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."

Tutto ciò considerato e ricordando che:

- *Le opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare rientrano tra i progetti di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, il PGIAC rientra tra i piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del citato decreto;*
- *Il PGIAC, interessando l'intero litorale marchigiano in corrispondenza del quale sono presenti siti della Rete Natura 2000, deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza (VInCA)*

Ne deriva che il nuovo PGIAC deve essere sottoposto a VAS e VInCA e che, quindi, il Rapporto Ambientale, in virtù di quanto previsto all'art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 152/06, dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G del DPR n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si dovrà estendere alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale.

La redazione del Rapporto Ambientale di VAS, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del medesimo decreto, deve essere preceduta da una fase preliminare di definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includervi.

Tale fase, definita per brevità *scoping*, si svolge sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione del Piano e coinvolge il proponente e/o l'autorità procedente, l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale.

La disciplina dello *scoping* di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/06 è stata integrata nella nostra Regione da quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 1813 recante *"Aggiornamento delle linee-guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Delib.G.R. n. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010"* e segnatamente dal paragrafo 2.3 dell'Allegato I della stessa.

Il presente Rapporto è, dunque, il Rapporto Preliminare per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel successivo Rapporto Ambientale ed è stato elaborato seguendo (con le opportune modifiche e integrazioni) quanto previsto dall'Allegato III della succitata DGR 1813/2010 relativamente all'articolazione del rapporto Preliminare di *scoping*.

1.3 Descrizione del nuovo PGIAC

Il nuovo PGIAC, come quello vigente, interessa direttamente tutto il territorio costiero regionale e i suoi obiettivi strategici sono esattamente quelli definiti all'articolo 5 del Protocollo, che di seguito riportiamo interamente:

- a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;*
- b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;*
- c) garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;*
- d) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;*
- e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;*
- f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.*

Il Protocollo, oltre agli obiettivi della Gestione Integrata delle Zone Costiere (nel seguito GIZC), ne definisce anche i PRINCIPI GENERALI (art.6) e gli ELEMENTI (Parte II).

I PRINCIPI GENERALI della GIZC vale a dire i criteri da seguire ai fini della gestione integrata delle aree costiere elencati nel Protocollo sono i seguenti:

- a) Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale⁵, nonché la complementarità e l'interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un'unica entità.*
- b) Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.*
- c) Occorre applicare l'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile.*
- d) Occorre garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della società civile interessati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva nell'ambito di un processo decisionale trasparente.*
- e) Occorre garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.*
- f) Occorre elaborare strategie, piani e programmi per l'utilizzo del territorio che tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché altre politiche settoriali pertinenti.*

⁵ Zona intercotidale o intertidale o mesolitorale: la zona dell'ambiente marino compresa tra i livelli della bassa e dell'alta marea. Può avere un'estensione di pochi decimetri o di alcuni chilometri relativamente all'escursione delle maree e all'inclinazione delle coste. È anche detta zona eulitorale.

g) Occorre tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l'immediata vicinanza al mare.

h) Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull'intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.

i) Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurre gli impatti negativi sulle zone costiere.

j) Occorre prevenire i danni all'ambiente costiero e, qualora essi si verificano, provvedere a un adeguato ripristino.

Il Protocollo, quindi, nell'elencare gli ELEMENTI della GIZC, ci aiuta ad individuare l'ambito di applicazione delle previsioni del nostro nuovo Piano, ampliando, di fatto, quanto previsto dal Piano vigente, che è prevalentemente incentrato sulla difesa della costa e sull'utilizzo delle aree demaniali.

Tali ELEMENTI possono così riassumersi⁶:

- *Protezione e uso sostenibile delle zone costiere* (articolo 8);
- *Attività economiche* (articolo 9), tra cui annovera agricoltura e industria, pesca, acquacoltura, turismo e attività sportive e ricreative, utilizzo di risorse naturali specifiche (escavazione ed estrazione di minerali, utilizzo acqua di mare, ecc), infrastrutture, impianti per la produzione di energia, porti, opere e infrastrutture marittime e attività marittime;
- *Ecosistemi costieri particolari* (articolo 10) e, segnatamente, Zone umide e estuari, Habitat e specie marine di elevato valore conservazionistico, Foreste e boschi costieri e, infine, Dune;
- *Paesaggi Costieri* (articolo 11);
- *Patrimonio culturale* (articolo 13);
- *Partecipazione* (articolo 14);
- *Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca* (articolo 15).

Non tutti i suddetti ELEMENTI sono necessariamente pertinenti rispetto al contesto regionale e non tutti hanno uguale importanza; pertinenza e importanza (grado di priorità) degli ELEMENTI dovranno essere determinate attraverso il processo decisionale partecipato e trasparente (*governance*) di cui alla lettera d) dell'articolo 6 del Protocollo nonché attraverso il processo di VAS.

Inoltre, non tutti gli ELEMENTI della GIZC definiti dal Protocollo potranno essere direttamente e dettagliatamente gestiti dal nostro Piano, in quanto già disciplinati da norme e atti di settore specifici; si ritiene, tuttavia, che anche per tali elementi il nuovo PGIAC dovrà fornire principi e criteri generali, ai quali, se non già conformi, tali norme e atti di settore dovrebbero adeguarsi.

Alla Parte III il Protocollo definisce gli STRUMENTI per la GIZC, tra i quali rientrano:

- I meccanismi e le reti di monitoraggio e osservazione (articolo 16);
- La Strategia mediterranea per la GIZC (articolo 17);
- Le Strategie, i piani e i programmi nazionali per le zone costiere (articolo 18);

⁶ Dall'elenco è stato intenzionalmente omissso l'ELEMENTO "Isole" di cui all'articolo 12 del Protocollo, data la chiara non pertinenza nel nostro caso.

- La Valutazione Ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti che interessano le zone costiere (articolo 19);
- La Politica fondiaria (articolo 20);
- Gli Strumenti economici, finanziari e fiscali (articolo 21).

Il Protocollo, infine, alla Parte IV, tratta dei RISCHI che interessano le zone costiere, stabilendo, tra l'altro che:

- Ai fini dell'elaborazione delle politiche di prevenzione dei rischi naturali devono essere realizzate valutazioni di vulnerabilità e di rischio delle zone costiere e adottano misure di prevenzione, mitigazione e adattamento per far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, in particolare dei cambiamenti climatici;
- Al fine di prevenire e mitigare con maggiore efficacia l'impatto negativo dell'erosione costiera, devono essere adottate le misure necessarie a preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti inclusi quelli derivanti dall'innalzamento del livello del mare, nell'esaminare nuove opere o attività in zone costiere devono essere tenuti in considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne.

1.4 Fasi e soggetti coinvolti nella consultazione preliminare

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, lettere p), q), r) ed s) ai fine della VAS, è:

- Autorità Competente (AC), la Pubblica Amministrazione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e/o del parere motivato;
- Autorità Procedente (AP), la Pubblica Amministrazione che elabora il piano o il programma ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- Proponente (P), il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o il programma.
- Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi.

Nel caso della Regione Marche, l'AC è individuata nella Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Giunta Regionale; ciò ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.R. n. 78 del 27/01/2014 che ha individuato le posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito dei servizi di Giunta Regionale ed attribuito le materia di competenza di ciascuna di esse.

Nel caso del PGIAC c'è perfetta identità tra Proponente (P) e Autorità Procedente (AP), in quanto, è la stessa Regione Marche che elabora il PGIAC e le sue Varianti, mediante la struttura tecnica dedicata alla Difesa della costa del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, e che adotta (la Giunta Regionale) e approva (il Consiglio Regionale) il PGIAC e le sue varianti. Per cui, nel seguito, si parlerà solo di AP.

L'articolo 12 del d.lgs. n. 152/06 statuisce che i Soggetti Competenti in materia Ambientale siano individuati in collaborazione tra l'autorità competente e proponente.

Il paragrafo 2.2. – Verifica di Assoggettabilità della deliberazione di G.R. Marche n. 1813/2010 prevede, al punto 1, lettere b) e c), che l'AP proponga all'AC l'elenco di SCA che intende consultare e che l'AC possa accettare, integrare e/o modificare tale elenco.

Il paragrafo 1.3. – Ambito di applicazione della medesima DGR n. 1813/2010, al punto 5 contiene, quindi, un elenco non esaustivo di SCA in relazione alle specifiche competenze.

Per ciascun piano o variante l'elenco specifico degli SCA deve essere puntualizzato tenendo conto del settore e dell'ambito geografico di intervento del Piano o sua variante, nonché dell'ambito geografico entro cui potrebbero manifestarsi gli effetti derivanti dalla sua attuazione (c.d. ambito di influenza ambientale).

In base, quindi, all'elenco di cui al pf. 1.3. della DGR n. 1813/2010 nonché all'ambito di intervento settoriale e a quello di influenza ambientale della variante oggetto di tale Rapporto preliminare si propongono gli SCA riportati nella successiva Tabella 1.4_1; tale tabella riporta a margine le motivazioni/competenze sulla base delle quali sono stati individuati.

Tabella 1.4_1: proposta di SCA per la consultazione preliminare

SCA	Motivazione
Regione Emilia Romagna	Il d.lgs 152/06, all'articolo 30, comma 2, prevede che per i piani e programmi sottoposti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente ne dia informazione e acquisisca i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
Provincia di Rimini	
Comune di Cattolica	
Regione Abruzzo	
Provincia di Teramo	
Comune di Martinsicuro	
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche	In quanto le previsioni di PGIAC interferiscono con le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Soprintendenza Archeologia delle Marche	In quanto le previsioni del Piano potrebbero interferire con aree di interesse archeologico. Inoltre, nei casi di opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95 ⁷ del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche	In quanto si tratta di un Piano regionale e, inoltre, sono coinvolte le due soprintendenze sopra indicate
Provincia di Pesaro e Urbino	In quanto il PGIAC interessa il loro territorio
Provincia di Ancona	
Provincia di Macerata	

⁷ Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare

Provincia di Fermo	Si tratta dei comuni costieri e, quindi, le previsioni di variante interessano direttamente il loro territorio
Provincia di Ascoli Piceno	
Come di Gabicce Mare	
Comune di Pesaro	
Comune di Fano	
Comune di Mondolfo	
Comune di Senigallia	
Comune di Montemarignano	
Comune di Falconara Marittima	
Comune di Ancona	
Comune di Sirolo	
Comune di Numana	
Comune di Porto Recanati	
Comune di Potenza Picena	
Comune di Civitanova Marche	
Comune di Porto Sant'Elpidio	
Comune di Fermo	
Comune di Porto San Giorgio	
Comune di Altidona	
Comune di Pedaso	
Comune di Campofilone	
Comune di Massignano	
Comune di Cupra Marittima	
Comune di Grottammare	
Comune di San Benedetto del Tronto	

SCA	Motivazione
Ente Parco del San Bartolo	Perché le previsioni del nuovo PGIAC interessano i seguenti siti della Rete Natura 2000 di cui tali enti sono i gestori: Zone di Protezione Speciale (ZPS) <ul style="list-style-type: none"> - IT5310024 - COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE - IT5310022 - FIUME METAURO DA PIANO DI ZUCCA ALLA FOCE - IT5320015 - MONTE CONERO - IT5340022 – LITORALE DI PORTO D’ASCOLI (LA SENTINA) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) <ul style="list-style-type: none"> - IT5310006 - COLLE S. BARTOLO - IT5310007 - LITORALE DELLA BAIJA DEL RE - IT5310022 - FIUME METAURO DA PIANO DI ZUCCA ALLA FOCE - IT5320005 - COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO - IT5320006 – PORTONOVO E FALESIA CALCAREA A MARE - IT5320007 - MONTE CONERO - IT5340001 - LITORALE DI PORTO D’ASCOLI
Provincia di Pesaro e Urbino	
Ente Parco del Conero	
Comune di San Benedetto del Tronto	
Provincia di Ascoli Piceno	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto	Per le competenze in materia di sicurezza della navigazione, di demanio marittimo statale nonché per quelle di vigilanza e controllo di cui all’art. 135 del d.lgs. n. 152/06
AATO	Per i possibili effetti delle previsioni di Piano su alcuni componenti del ciclo idrico integrato (ad es. recapiti in mare degli scolmatori di piena, ecc)
ASUR	Per i possibili effetti in termini di salute (balneabilità e sicurezza degli alimenti – pesca e acquacoltura)
ARPAM	Il paragrafo 1.3 della DGR n. 1813/2010, al punto 6 specifica, che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche (ARPAM) non è da considerarsi SCA, ma può essere coinvolta nelle procedure di VAS nel caso in cui l’autorità procedente o l’autorità competente ravvisino la necessità o l’opportunità di un contributo tecnico-scientifico specifico. Stante le numerose competenze e funzioni tecnico scientifiche in materia di movimentazione di sedimenti in ambiente marino e costiero ed in materia di qualità delle

	acque marino costiere nonché considerata l'esperienza pluriennale dell'ARPAM in tali settori, si ravvisa la necessità di un suo coinvolgimento.
REGIONE MARCHE Posizione di Funzione Tutela delle Acque	In quanto rientrano tra le competenze di questo ufficio, tra l'altro, la Tutela del mare e la Qualità delle Acque Interne e per la Balneazione
REGIONE MARCHE Posizione di Funzione Caccia e Pesca	In quanto rientrano tra le competenze di questo ufficio quelle in materia di pesca e acquacoltura
REGIONE MARCHE Posizione di funzione - Turismo, commercio e tutela dei consumatori	In quanto tale struttura detiene le competenze in merito al demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative
REGIONE MARCHE Posizione di funzione - Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali	In considerazione delle competenze in materia di biodiversità e rete ecologica regionale
REGIONE MARCHE Posizione di funzione - Urbanistica, paesaggio ed informazioni territoriali	Per le competenze relative al PPAR, ai beni paesaggistici, al SIRA e al PIT
REGIONE MARCHE Posizione di funzione - Difesa del suolo e autorità di bacino	In considerazione delle competenze in materia di Difesa del Suolo e di pianificazione e programmazione per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico

Inoltre, si potrebbe pensare di coinvolgere in qualità di SCA anche i Comuni i cui territori sono attraversati dai principali corsi d'acqua marchigiani; ciò in considerazione delle eventuali previsioni del PGIAC in termini di riduzione degli apporti inquinanti da parte di tali corsi d'acqua e di quelle relative al ripristino del trasporto solido ovvero al prelievo di sedimenti lungo le aste fluviali da impiegare per interventi di difesa costiera.

Poiché ai sensi del paragrafo 2.3. dell'Allegato I alla DGR Marche n. 1813/2010, l'Autorità Procedente propone un elenco di SCA all'Autorità Competente ed in merito a tale ipotesi quest'ultima si esprime entro quindici giorni dalla trasmissione, il coinvolgimento dei suddetti Comuni verrà valutato in tale sede.

1.5 Quadro pianificatorio e programmatico di riferimento

Un piano o programma, inserendosi in un contesto in cui intervengono, a vari livelli, altri strumenti di pianificazione e programmazione nonché strategie, protocolli e accordi, deve essere con questi confrontato.

Il confronto va effettuato con gli strumenti che, per settore e territorio di intervento, sono in qualche misura correlati alle previsioni del Piano di cui si sta effettuando la VAS; in altre parole è necessario, preliminarmente, circoscrivere l'ambito di riferimento, un esercizio non semplice, specie nel caso di specie, in cui la GIZC riguarda molti settori diversi.

Il confronto tra il Piano oggetto di VAS e il suo quadro pianificatorio e programmatico nel rapporto ambientale permetterà di:

- Costruire un quadro conoscitivo d'insieme sugli obiettivi di sostenibilità ambientale e sulle decisioni già assunte;
- Valutare la coerenza del Piano in oggetto rispetto a tali obiettivi e decisioni, evidenziando anche le eventuali incongruenze;
- Riconoscere quegli elementi già valutati in strumenti sovra ordinati e che, in quanto tali, dovrebbero essere assunti come elementi invariati, al fine di evitare duplicazioni o incoerenti sovrapposizioni.

Di seguito (tabella 1.5_1) si propone un elenco di strumenti con cui il piano in analisi, in relazione ai settori, al territorio e agli obiettivi generali della GIZC di cui al Protocollo potrebbe avere attinenza.

Tabella 1.5_1 Elenco dei principali documenti di riferimento

Strumenti di livello Internazionale, Europeo e Nazionale
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE)
DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (strategia per l'ambiente marino)
CARTA di SIRACUSA sulla BIODIVERSITÀ – G8 - aprile 2009
COM (2009) 147 definitivo "LIBRO BIANCO – L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: VERSO UN QUADRO D'AZIONE EUROPEO" - L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione
DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (VII Programma d'Azione per l'Ambiente)
DICHIARAZIONE di HOPE (Healthy Oceans - Productive Ecosystems) della Conferenza europea per l'ambiente marino - Bruxelles il 3 e 4 marzo 2014
DIRETTIVA 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
<i>Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development of United Nations- United Nations Sustainable Development Summit 2015 –New York</i>
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa – Strasburgo, 19/07/2000
PIANO STRATEGICO PER L'ACQUACOLTURA IN ITALIA 2014-2020 (Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali)

Strumenti di livello regionale
Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)
Piano di Tutela delle Acque (PTA)
Piano Regionale dei Porti
Piano Regionale per il Clima
Piano di gestione dei sedimenti delle aree portuali presenti nella Regione Marche
Piano di Inquadramento Territoriale (PIT)

Strumenti di livello sub regionale
Piani Territoriali di Coordinamento provinciali
Piani per il Parco
Piani di gestione della aree della Rete Natura 2000
Piani regolatori generali comunali
Piani Spiaggia

Non ci risulta che a livello nazionale, ad eccezione del Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 che, tuttavia, dà attuazione alla direttiva 2008/56/CE e prevede l'elaborazione di una strategia nazionale per l'ambiente marino non ancora approvata, sussistano strumenti di riferimento di nostro interesse.

Le Strategie per lo Sviluppo Sostenibile sia nazionale che Regionale hanno esaurito il loro orizzonte temporale di riferimento, per cui è preferibile riferirsi, anche per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti al PGIAC alle norme, agli accordi e agli strumenti di programmazione sovranazionali.

1.6 Ambito di influenza ambientale e territoriale

1.6.1 Ambito di influenza ambientale

L'ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall'insieme dei temi/aspetti ambientali con cui un piano o una sua variante interagiscono, direttamente o indirettamente; da tale interazione potrebbe scaturire un'alterazione, qualitativa o quantitativa, positiva o negativa dello stato iniziale dei temi/aspetti ambientali interessati, vale a dire un effetto, più o meno significativo.

Definire l'ambito di influenza ambientale di un piano o programma significa circoscrivere

Al fine di identificare le possibili interazioni ambientali di un piano o programma la DGR Marche n.1813/2010, all'Allegato II concernente *Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi*, fornisce una *check list*, della quale, tuttavia, sottolinea il carattere puramente indicativo e la conseguente necessità, nell'esame dei singoli piani, programmi o loro varianti, di integrare tale lista.

Nella Tabelle 1.6.1_1 e 1.6.1_2 che seguono, la sopra citata *check list* è stata modificata ed integrata in considerazione della specificità del PGIAC ed, in particolare, tenendo in debito conto:

- gli obiettivi, i principi, gli elementi e le azioni per la GIZC stabiliti dal Protocollo;
- quanto previsto dalla *Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino*⁸, che, fornendo l'elenco dei descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico e gli elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti, costituisce un ottimo punto di riferimento per la valutazione degli effetti delle diverse attività ed interventi in ambiente marino e marino-costiero;
- altri importanti documenti che riguardano i settori di cui si deve occupare la GIZC, tra cui, ad esempio, le *Linee guida per gli studi ambientali connessi alla realizzazione di opere di difesa costiera* (ISPRA -2014)⁹

L'individuazione delle potenziali interazioni tra le previsioni di Piano e l'ambiente è stata suddivisa in due parti/tabelle.

La Tabella 1.6.1_1 individua le interazioni dirette tra il Piano e i temi/aspetti ambientali, mentre la Tabella 1.6.1_2 individua le interazioni dirette tra il Piano e i c.d. Settori di Governo di cui alla DGR Marche n. 1813/2013, definiti Attività Economiche dall'articolo 9 del Protocollo.

⁸ Direttiva 2008/56/CE

⁹ Vedi Bibliografia

Tabella 1.6.1_1: Interazioni tra il PGIAC e i temi ambientali

TEMA ambientale	Possibile interazione e relativa motivazione
BIODIVERSITÀ	<p><u>Il P/P può modificare lo stato di conservazione di habitat e di specie di interesse conservazionistico?</u></p> <p>Si. Per espressa previsione del Protocollo, la GIZC deve proteggere le zone marine che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico (ex art. 10, paragrafo 2).</p> <p>Considerata la localizzazione lungo costa di diverse zone della Rete Natura 2000, non può escludersi nemmeno una interferenza con Habitat e specie di interesse prioritario.</p> <p>Poiché il Piano contiene, inoltre, un Programma degli interventi di difesa costiera (per espressa previsioni della L.r. 15/2004), dall’attuazione delle previsioni in esso contenute potrebbero rilevarsi modifiche dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico</p>
	<p><u>Il P/P può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie animali selvatiche?</u></p> <p>Si. Le previsioni di Piano, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo (ex art. 8), dovrebbero, tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituire nelle aree costiere zone in cui non è permesso edificare; - Individuare e delimitare, al di fuori delle aree protette, aree libere in cui lo sviluppo urbano e di altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati; - Limitare l’estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa <p>Inoltre, contenendo il Piano (per espressa previsioni della L.r. 15/2004) un Programma degli interventi di difesa costiera, quando questi siano costituiti da opere rigide parallele e/o perpendicolari alla costa, potrebbero influenzare l’areale di distribuzione di specie animali selvatiche; ciò anche mediante la modifica delle condizioni idrodinamiche locali e, conseguentemente, delle caratteristiche del substrato.</p>
	<p><u>Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?</u></p> <p>Si. Principalmente per le stesse motivazioni riportate nella precedente casella.</p>

TEMA ambientale	Possibile interazione e relativa motivazione
ACQUA	<p><u>Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?</u></p> <p>SI. Le previsioni di Piano dovrebbero provvedere affinché nelle varie attività economiche costiere si riduca al minimo l'uso delle risorse naturali e affinché venga rispettata la gestione integrata delle risorse idriche (ex art. 9, pf. 1, lettere b) e c) del Protocollo)</p>
	<p><u>Il P/P può incidere sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali?</u></p> <p>SI. Il Piano dovrebbe contenere disposizioni coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali costieri di cui alla Direttiva quadro sulle acque e con il raggiungimento ed il mantenimento del buono stato ecologico di cui alla Direttiva sulla Strategia marina, riducendo gli impatti e le pressioni sulle zone costiere foriere di inquinamento (vedi definizione di cui all'articolo 3, punto 8, direttiva 2008/56/CE)</p>
SUOLO E SOTTOSUOLO	<p><u>Il P/P può comportare variazione della qualità del suolo?</u></p> <p>NO. IL Piano non dovrebbe contenere previsioni che possano in qualche modo modificare il suolo in termini di contenuto di sostanza organica, di salinizzazione o altro.</p>
	<p><u>Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico?</u></p> <p>SI. Il Piano nel definire le sue previsioni relative alla GIZC, in attuazione della cosiddetta Direttiva Alluvioni, deve tener conto della perimetrazione delle zone soggette a fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno (Tr) di 10 e 100 anni e delle misure eventualmente previste dai Piani di gestione del rischio di inondazione marina</p>
	<p><u>Il P/P può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?</u></p> <p>SI. Le previsioni di Piano, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo (ex art. 8), dovrebbero, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituire nelle aree costiere zone in cui non è permesso edificare; - Individuare e delimitare, al di fuori delle aree protette, aree libere in cui lo sviluppo urbano e di altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;

	<p>- Limitare l'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa</p> <p><u>Il P/P può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?</u></p> <p>SI. Le previsioni di Piano dovrebbero confermare quanto previsto nel precedente PGIAC relativamente al ripristino della capacità di trasporto solido delle aste fluviali e all'utilizzo dei materiali di sovralluvionamento depositatisi lungo tali aste al fine di interventi di difesa costiera. Dovrebbe altresì promuovere, nel rispetto delle norme di settore, il riutilizzo dei sedimenti derivanti dall'escavo dei fondali marini, anche portuali.</p> <p>Laddove il programma degli interventi di difesa costiera, che, per espressa previsione della L.r. n. 15/2004, è parte integrante del PGIAC preveda la realizzazione di scogliere e/o pennelli, anche in questo caso il Piano ha incidenze sull'impiego delle risorse del sottosuolo.</p>
<p>PATRIMONIO CULTURALE¹⁰</p>	<p><u>Il P/P inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?</u></p> <p>SI. Le previsioni di Piano, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo (ex art. 8), dovrebbero, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituire nelle aree costiere zone in cui non è permesso edificare; - Individuare e delimitare, al di fuori delle aree protette, aree libere in cui lo sviluppo urbano e di altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati; - Limitare l'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa <p>Inoltre il Programma di interventi di difesa costiera potrebbe introdurre opere modificative dell'attuale paesaggio costiero.</p> <p><u>Il P/P prevede interventi sull'assetto territoriale?</u></p> <p>SI. Per quanto previsto all'art. 8 del Protocollo e sopra riportato.</p>

¹⁰ L'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art.5, c.1, lettera d), D.lgs. n. 152/06)

	<p><u>Il P/P interferisce con i beni culturali¹¹?</u></p> <p>SI. Le previsioni di Piano, specie quelle del Programma di interventi di difesa costiera potrebbero interferire con aree o beni di interesse archeologico o sottoposti a vincolo</p>
ARIA	<p><u>Il P/P può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?</u></p> <p>NO. Le previsioni di PGIAC non determinano direttamente una modifica delle emissioni in atmosfera</p>
	<p><u>Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria)?</u></p> <p>NO. Le previsioni di PGIAC non influenzano direttamente la qualità dell'aria ambiente.</p>
CAMBIAMENTI CLIMATICI	<p><u>Il P/P comporta variazioni della capacità di assorbimento di CO2?</u></p> <p>NO. Non si ritiene che il PGIAC contenga previsioni in grado di determinare variazioni significative della capacità di assorbimento marina e/o terrestre di anidride carbonica</p>
	<p><u>Il P/P prevede variazioni nell'emissione di gas serra?</u></p> <p>NO. Le previsioni di PGIAC non determinano direttamente una modifica delle emissioni in atmosfera nemmeno di gas con effetto climalterante</p>
	<p><u>Il P/P prevede variazioni della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici?</u></p> <p>SI. La GIZC, ai sensi dell'art. 23 del Protocollo deve includere misure volte a prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera, preservando o ripristinando la capacità naturale della costa ad adattarsi ai</p>

¹¹ Ex art. 2, c. 2, D.lgs n. 42/2004: Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11*, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

	cambiamenti climatici in atto e ai loro effetti, incluso l'innalzamento del livello medio mare.
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	<p><u>Il P/P interferisce con la Salute Umana?</u></p> <p>SI. Dovendo il PGIAC contenere misure volte alla gestione dei sedimenti, della pesca e dell'acquacoltura può interferire con aspetti quali la balneabilità e l'igiene e la sicurezza della filiera ittica</p>
	<p><u>Il P/P può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?</u></p> <p>NO. Considerato l'ambito di applicazione del PGIAC non si ritiene possano esserci interferenze del Piano in oggetto con l'emissione di radiazioni non ionizzanti né ionizzanti</p>
	<p><u>Il P/P può comportare variazioni delle emissioni sonore?</u></p> <p>NO. Considerato il settore di intervento del PGIAC non si ritiene possa interferire con l'ambiente acustico</p>

Tabella 1.6.1_2: Interazioni tra il PGIAC e i settori di governo

SETTORE di GOVERNO	Possibile interazione
AGRICOLTURA	NO. Anche se l'articolo 9 del Protocollo, al paragrafo 2, annovera tra gli ELEMENTI della GIZC questa attività economica, considerata la localizzazione prevalente delle attività agricole e l'attuale assetto territoriale della nostra regione non si ritiene che il nuovo PGIAC possa avere interferenze dirette con questo settore.
INDUSTRIA	SI. Benché le attività industriali siano prevalentemente ubicate lungo le principali aste fluviali della regione, la presenza della Raffineria API sul litorale marchigiano non è elemento trascurabile ai fini della GIZC e rappresenta una emergenza ambientale di cui tenere conto
PESCA	SI. Per previsione espressa del Protocollo (art. 9, pf. 2, lettera b)), la GIZC deve considerare anche la pesca sia al fine di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo sia al fine di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse marine.
ACQUACOLTURA	SI. Per previsione espressa del Protocollo (art. 9, pf. 2, lettera c)), la GIZC deve proteggere le zone dedicate all'acquacoltura dagli effetti derivanti dalla realizzazione di progetti di sviluppo e deve contestualmente disciplinare tale attività economica controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e la gestione dei rifiuti.
TURISMO	SI. Il Protocollo (ex art. 9, pf. 2, lettera d)) prevede che nella GIZC rientrino anche il turismo e le attività sportive e ricreative costiere, mediante l'incentivazione di un turismo costiero sostenibile, la promozione del turismo culturale e la disciplina e, se necessario, il divieto di alcune attività sportive e ricreative a maggior impatto.
ENERGIA	NO. Il Protocollo (art. 9, pf. 2, f)) prevede che la GIZC si occupi anche degli impianti per la produzione di energia, subordinando la loro autorizzazione alla puntualizzazione di prescrizioni che ne minimizzino gli impatti negativi su ecosistemi, paesaggi e geomorfologia costiera ovvero compensati da misure non finanziarie, tuttavia le norme nazionali vigenti per l'autorizzazione di tali impianti prevedono già accurate valutazioni ambientali da cui conseguono tali prescrizioni, per cui non si ritiene che il nuovo PGIAC debba introdurre

	ulteriori disposizioni in merito. Non si ravvedono altresì interferenze del PGIAC rispetto alla produzione di energia.
RIFIUTI	<p>SI. Il Protocollo all'art. 9, pf. 1, richiama espressamente la necessità di garantire, nell'attuazione della GIZC, la gestione sostenibile dei rifiuti da parte delle attività economiche che insistono in tali aree. Al pf. 2 del medesimo articolo, il Protocollo prevede che venga introdotta una disciplina del trattamento dei rifiuti provenienti dall'acquacoltura.</p> <p>Inoltre Il nuovo PGIAC dovrà incentivare il riutilizzo dei sedimenti marini costieri e portuali, compatibilmente con la qualità degli stessi, e in conformità con le norme nazionali e/o regionali vigenti in materia. Tale riutilizzo concorre a prevenire la produzione di rifiuti.</p>
UTILIZZO DI RISORSE NATURALI ¹²	<p>SI. Il Protocollo (art. 9, pf. 2, e)) prevede che in attuazione del GIZC sia disciplinata l'estrazione di sabbia, compresi i sedimenti marini e fluviali (anche introducendo il divieto di estrazione laddove possa verosimilmente perturbare l'equilibrio degli ecosistemi costieri), siano monitorate le falde acquifere costiere e le zone dinamiche di contatto o interfaccia tra acque dolci e salate, che possono essere danneggiate dall'estrazione di acque sotterranee o da scarichi nell'ambiente naturale.</p>
MOBILITÀ	<p>SI. Le previsioni di Piano, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo (ex art. 8), dovrebbero, tra l'altro, limitare la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa. L'articolo 9, pf. 2, lettera f) prevede che il rilascio dell'autorizzazione alle infrastrutture, agli impianti, ai porti e alle opere e strutture marittime in genere individui le condizioni che ne minimizzino gli impatti negativo sugli ecosistemi, sui paesaggi e sulla geomorfologia costieri.</p>

¹² l'escavazione e l'estrazione di minerali, compreso l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento di materiale inerte..

1.6.2 Ambito di influenza territoriale

L'ambito di influenza territoriale di un piano è costituito dall'area nella quale potrebbero manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni in esso contenute; spesso l'estensione dell'ambito di influenza territoriale supera i confini dell'area in cui tali previsioni sono effettivamente attuate.

Anche nel caso in esame, dunque, benché le previsioni del PGIAC riguarderanno principalmente le zone costiere marchigiane, in realtà l'ambito di influenza ambientale si potrebbe estendere, sia verso mare che verso terra, ben oltre la fascia costiera; basti pensare, ad esempio, all'imprescindibile necessità di ripristino del trasporto solido lungo le principali aste fluviali e all'esigenza di garantire una buona qualità delle acque dolci che afferiscono al mare, ma anche agli impatti connessi all'uso delle risorse naturali da parte delle attività costiere, alle azioni sulla sostenibilità delle attività di pesca ed acquacoltura.

Chiaramente alcune delle azioni del PGIAC avranno influenza anche oltre i confini amministrativi regionali.

Proprio perché la GIZC si inserisce in un ambiente dinamico ed è essa stessa un processo dinamico¹³, appare piuttosto difficile, tuttavia, definire un confine netto dell'ambito di influenza territoriale del PGIAC.

In un certo senso, nell'individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (cfr. paragrafo 1.4.) da coinvolgere nel processo di consultazione preliminare, è già stato, per quanto possibile, definito un confine dell'ambito di influenza territoriale. Tale ambito corrisponde a tutti i comuni costieri marchigiani, a quelli delle Regioni limitrofe direttamente adiacenti e potrebbe essere esteso anche ai Comuni che si affacciano sui corsi d'acqua principali della Regione Marche¹⁴. Mediante le successive fasi di consultazione, tale ambito potrà eventualmente essere ampliato.

Nella determinazione dell'ambito di influenza territoriale appare necessario individuare, già in queste fasi preliminari, le principali emergenze e criticità ambientali che potrebbero essere interessate direttamente e indirettamente dall'attuazione delle misure di piano.

Nella tabella che segue se ne riporta un elenco preliminare eventualmente da integrare nel corso della consultazione preliminare di scoping.

Tabella 1.6.2_1: Individuazione preliminare delle emergenze o criticità ambientali o territoriali pertinenti

Emergenza/criticità ambientale
Aree naturali protette costiere ai sensi della L. 394/91 <ul style="list-style-type: none"> - Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo - Parco Naturale Regionale del Conero - Riserva Naturale Regionale della Sentina
Zone di Protezione Speciale (ZPS)

¹³ Art. 2. Lettera f), del Protocollo GIZC

¹⁴ F. Conca, F. Foglia, F. Metauro, F. Cesano, F. Misa, F. Esino, F. Musone, F. Potenza, F. Chienti, F. Tenna, F. Aso e F. Tronto

- IT5310024 - COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE
- IT5310022 - FIUME METAURO DA PIANO DI ZUCCA ALLA FOCE
- IT5320015 - MONTE CONERO
- IT5340022 – LITORALE DI PORTO D’ASCOLI (LA SENTINA)

Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

- IT5310006 - COLLE S. BARTOLO
- IT5310007 - LITORALE DELLA BAIA DEL RE
- IT5310022 - FIUME METAURO DA PIANO DI ZUCCA ALLA FOCE
- IT5320005 - COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO
- IT5320006 – PORTONOVO E FALESIA CALCAREA A MARE
- IT5320007 - MONTE CONERO
- IT5340001 - LITORALE DI PORTO D’ASCOLI

Aree costiere prospicienti le aree protette delle Marche in cui sono stati rilevati habitat e specie di interesse comunitario¹⁵

Area ad Elevato rischio di Crisi Ambientale – AERCA (fascia costiera da Marina di Montemarciano ad Ancona)

Sito di Bonifica di Falconara Marittima

Aree floristiche costiere:

- AREA FLORISTICA 001 FALESIA TRA GABICCE E PESARO
- AREA FLORISTICA 002 LITORALE DELLA BAIA DEL RE (O MARINELLA)
- AREA FLORISTICA 031 MONTE CONERO
- AREA FLORISTICA 048 LITORALE POTENZA PICENA E CIVITANOVA MARCHE
- AREA FLORISTICA 048 LITORALE POTENZA PICENA E CIVITANOVA MARCHE
- AREA FLORISTICA 049 FONTESPINA
- AREA FLORISTICA 084 LAGHETTI DELLA SENTINA

Aree marino costiere di interesse archeologico o sottoposte a vincolo archeologico

Comuni costieri ad elevata pressione ambientale¹⁶

Corpi idrici marino costieri di cui alla DGR 2105/2009 in cui non siano stati mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità ambientale di cui alla parte terza del D.lgs. n. 152/06

Aree costiere in cui è stata rilevata la presenza di fitocenosi emerse dunali e retrodunali non comprese nelle aree floristiche ovvero in altre aree protette a vario titolo

¹⁵ Da Studio dell’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento per le Scienze della Vita e dell’Ambiente, *“Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per l’individuazione di eventuali habitat e specie di interesse comunitario nelle aree prospicienti le aree protette delle Marche”* - giugno 2014

¹⁶ Da *“Geografia delle pressioni ambientali delle Marche 2009 - Studio per l’individuazione delle aree a diversa pressione – criticità ambientale nel territorio della Regione Marche (Giunta Regionale - Assessorato all’Ambiente – Servizio Ambiente e Paesaggio)*

1.7 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

Per ciascun tema o aspetto ambientale individuato come pertinente devono essere individuati gli obiettivi ambientali, a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi.

Una prima individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento può essere fatta sulla base dei piani e programmi individuati nell'ambito della definizione del quadro programmatico e pianificatorio di livello europeo, nazionale e regionale.

Ulteriori e/o diversi obiettivi potranno essere definiti in fase di consultazione, anche con riferimento al contenuto di piani e/o programmi di livello territoriale inferiore.

Si precisa che gli obiettivi di sostenibilità individuati e individuabili valgono anche per la valutazione degli impatti ambientali derivanti dalle interazioni tra p/p e settori di governo.

TEMA ambientale/settore di governo	Aspetto	Obiettivo ambientale
BIODIVERSITÀ	Stato di conservazione	Arrestare entro il 2020 la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici
	Distribuzione	Ridurre la frammentazione degli habitat naturali e semi-naturali e della matrice ambientale ¹⁷
	Connettività ecologica	
ACQUA ¹⁸	Quantità/usi	Eliminare gli sprechi, ridurre i consumi e incrementare riciclo e riutilizzo della risorsa idrica ¹⁹
	Qualità	Ridurre l'impatto delle pressioni sulle acque marine al fine di raggiungere e/ preservare lo stato di qualità buono di cui alla Direttiva quadro sulle acque ²⁰

¹⁷ Da articolo 4, Legge regionale **5 febbraio 2013, n. 2** inerente l'istituzione della Rete Ecologica Marche -REM

¹⁸ È qui compreso anche l'Utilizzo di risorse naturali/acqua elencato tra i Settori di Governo interessati in **Tabella 1.6.1_2**

¹⁹ Da articolo 98 (Risparmio idrico), comma 1, D.Lgs. n. 152/06

²⁰ Da VII Programma Quadro d'Azione Ambientale

SUOLO SOTTOSUOLO	E	Rischio Idrogeologico	Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture ²¹
		Consumo di suolo	Contenere il consumo di suolo ²²
		Utilizzo risorse sottosuolo ²³	Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, riducendo il consumo delle risorse del sottosuolo e favorendo il riutilizzo
PATRIMONIO CULTURALE		Tutela , conservazione e valorizzazione	Conservare e mantenere gli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, armonizzare le trasformazioni determinate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali ²⁴
		Tutela, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio archeologico	Valutare preventivamente l'interesse archeologico dei siti interessati da progetti di sviluppo e migliorare la gestione, la conservazione e la fruizione dei siti archeologici
CAMBIAMENTI CLIMATICI		Adattamento	Aumentare la resilienza rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici in atto

²¹ Ex Considerata (3) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

²² Da intendersi come trasformazione di suolo naturale o semi-naturale in urbanizzato

²³ È qui compreso anche l'Utilizzo di risorse naturali/risorse sottosuolo elencato tra i Settori di Governo interessati in **Tabella 1.6.1_2**

²⁴ Da Convenzione Europea del paesaggio, articolo 1 (Definizioni) c.1, lettere d) e e)

POPOLAZIONE SALUTE UMANA	Balneabilità	Ripristino e/o mantenimento dei requisiti di legge delle acque destinate alla balneazione
	Igiene e sicurezza filiera ittica	Garantire la qualità dei prodotti ittici attraverso la tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo
INDUSTRIA	Emissioni	Entro il 2025 prevenire e ridurre significativamente l'inquinamento marino ²⁵
PESCA	Interazione tra progetti costieri e risorse	Proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo
	Sforzo di pesca	Regolare entro il 2020 le attività di raccolta e pesca garantendone la sostenibilità sulla base di una pianificazione fondata su dati scientifici ²⁶
ACQUACOLTURA	Interazione tra progetti costieri e impianti	Promuovere un'acquacoltura sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'uso delle risorse e della tutela ambientale ²⁷

²⁵ Da *TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT* - United Nations Sustainable Development Summit 2015 –New York

²⁶ Da VII programma quadro d'azione per l'ambiente

²⁷ Da PIANO STRATEGICO PER L'ACQUACOLTURA IN ITALIA 2014-2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)

	Rifiuti	
TURISMO	Sostenibilità	Incentivare il turismo costiero sostenibile
RIFIUTI	Produzione e gestione	Ridurre la produzione di rifiuti e la gestione sostenibile
MOBILITÀ	Nuove infrastrutture	Limitare la creazione di nuove infrastrutture di trasporto costiere, ridurre gli impatti di quelle esistenti e promuovere l'utilizzo della mobilità sostenibile
	Sostenibilità	

SEZIONE 2 - CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING

2.1 Ragione delle scelte

Come già evidenziato nei paragrafi introduttivi, la necessità di procedere all'aggiornamento del vigente PGIAC deriva, essenzialmente:

- dal fatto che questo strumento ha esaurito il suo orizzonte temporale di efficacia;
- dalle nuove norme e nuovi strumenti in genere sulla gestione integrata delle zone costiere.

L'aggiornamento si rende altresì indispensabile in considerazione dell'esigenza di:

- Verificare lo stato di attuazione delle previsioni del "vecchio" PGIAC e valutare l'efficacia di quanto attuato;
- Adattare le previsioni del PGIAC ai cambiamenti climatici in atto e all'effettivo avanzamento/arretramento della linea di costa osservato nel periodo 1999 – 2012;
- Considerare la perimetrazione delle zone soggette a fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno (Tr) di 10 e 100 anni, in attuazione della direttiva 2007/60/CE;
- Integrare le previsioni del PGIAC vigente, precipuamente incentrato sull'individuazione delle opere di difesa costiera e sulla definizione delle norme di utilizzazione del demanio, con tutti gli elementi della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) definiti dal *Protocollo*.

Il succitato Protocollo, di cui si è lungamente parlato nei paragrafi precedenti, è il principale strumento di orientamento delle scelte del nuovo Piano; scelte che, tuttavia, dovranno essere contestualizzate, individuando azioni coerenti con le esigenze regionali e a diverso grado di priorità.

Tra le scelte, per così dire, obbligate, rientra sicuramente quanto previsto dalla L.r. 15/2004, il cui articolo 3 dispone che il PGIAC individui i principali usi in atto nelle aree costiere e la dimensione delle attività economiche che ivi insistono, verifichi lo stato di erosione e di arretramento della linea di costa, definisca un programma di interventi di difesa e le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.

Alle disposizioni di cui alla L.r. 15/2004 si aggiungono gli ELEMENTI della GIZC di cui al Protocollo pertinenti rispetto al contesto di riferimento e la valutazione e gestione dei RISCHI, di cui al medesimo Protocollo nonché alla c.d. direttiva alluvioni.

Attraverso la presente consultazione preliminare, nonché la consultazione pubblica della fase di VAS, da svolgersi sulla base della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale, sarà possibile ridurre o ampliare l'ambito di applicazione del PGIAC (seppur nei limiti della GIZC) e stabilire un grado di priorità alle diverse azioni.

2.2 Impostazione del Rapporto Ambientale

Come già evidenziato il nuovo PGIAC deve essere sottoposto sia a VAS che a VInCA, quindi il Rapporto Ambientale, in virtù di quanto previsto all'art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 152/06, dovrà contenere anche gli elementi di cui all'allegato G del DPR n. 357 del 1997

Ne consegue che l'indice di massima del Rapporto Ambientale che segue è stato costruito tenendo conto sia delle indicazioni di cui all'Allegato I della DGR Marche n. 1813/2010 sia di quelle relative ai contenuti dello Studio di Incidenza per i piani di cui al Punto 7 dell'Allegato 1 della DGR Marche n. 220/2010 recante *"L.R. n. 6/2007 – D.P.R. n. 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e interventi"*.

Ovviamente nel fare ciò si è cercato di evitare inutili ripetizioni di parti perfettamente comuni ai due elaborati e di adattare l'Indice alle caratteristiche del Piano oggetto di valutazione.

Nella tabella 2.2.1 che segue si riporta l'indice di massima del Rapporto Ambientale integrato con gli elementi di cui all'Allegato G del DPR n. 357/97 secondo le indicazioni per gli Studi di Incidenza dei Piani di cui alla DGR Marche n. 220/2010.

Tabella 2.2._1 Articolazione del Rapporto Ambientale contenente lo Studio di Incidenza

Sezioni/Capitoli Rapporto Ambientale	Sottosezioni/Paragrafi	Note e riferimenti all'All. VI alla parte seconda D.lgs. n. 152/06 e al Punto 7 All. 1 DGR 220/2010
SEZIONE INTRODUTTIVA	Descrizione dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione.	
A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO	A.1. Quadro normativo di riferimento	Lettera a) dell'All. VI, parte seconda, D.lgs n. 152/06. Include le sezioni di cui al Punto 7 dell'All. 1 alla DGR 220/2010 denominate: - <u>Generalità</u> - <u>Descrizione dell'ambito di riferimento del Piano</u> - <u>Relazione sulle caratteristiche del Piano</u> - <u>Relazione sulle trasformazioni territoriali</u>
	A.2. Illustrazione del Piano e degli obiettivi di riferimento	
	A.3. Illustrazione delle alternative individuate	
	A.4. Analisi di coerenza esterna	Lettera a) dell'All. VI, parte seconda, D.lgs n. 152/06. Include la sezione di cui al Punto 7 dell'All. 1 alla DGR 220/2010 denominata <u>Verifica di compatibilità</u>

Sezioni/Capitoli Rapporto Ambientale	Sottosezioni/Paragrafi	Note e riferimenti all'All. VI alla parte seconda D.lgs. n. 152/06 e al Punto 7 All. 1 DGR 220/2010
B. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	B.1 Ambito di influenza territoriale	Lettere b), c), d) dell'All. VI, parte seconda, D.lgs n. 152/06.
	B.2 Ambito di influenza ambientale	
	B.3. Descrizione dello stato degli aspetti ambientali interessati e individuazione dei trend	
	B.4 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità (emergenze ambientali presenti all'interno dell'ambito di influenza territoriale)	
	B.5 Descrizione dello stato dei settori di governo interessati	
	B.6 Descrizione delle caratteristiche dei siti Natura 2000 interessati	Sezione di cui al Punto 7 dell'All. 1 alla DGR 220/2010 denominata <u>Descrizione delle caratteristiche dei siti Natura 2000, o loro porzioni, interessati dalle previsioni del Piano</u>
C. OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO	C.1. Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento	Lettera e) dell'All. VI, parte seconda, D.lgs n. 152/06

Sezioni/Capitoli Rapporto Ambientale	Sottosezioni/Paragrafi	Note e riferimenti all'All. VI alla parte seconda D.lgs. n. 152/06 e al Punto 7 All. 1 DGR 220/2010
D. VALUTAZIONE	D.1 Valutazione degli effetti sull'ambiente	Lettere f), g), h) dell'All. VI, parte seconda, D.lgs n. 152/06.
	D.2 Valutazione degli scenari alternativi	Include le sezioni di cui al Punto 7 dell'All. 1 alla DGR 220/2010 denominate: - <u>Individuazione degli impatti</u> - <u>Mitigazioni</u> - <u>Compensazioni</u>
	D.3 Valutazione degli effetti cumulativi	
	D.4 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento	
E. MONITORAGGIO	E.1. Modalità e competenze	
E.2. Struttura del sistema di monitoraggio		
F. CONCLUSIONI	F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate	Lettera h) dell'All. VI, parte seconda, D.lgs n. 152/06
	F.2. Eventuali difficoltà incontrate	
ALLEGATI	Sintesi non tecnica	Lettera j) - All. IV parte seconda Dlgs 152/06
	Lista di controllo dello Studio di incidenza per i Piani	Tavola 2 - DGR n. 220/2010
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Tavola 4 - DGR n. 220/2010
	Elaborati tecnici e cartografici	Corrisponde, per quanto di pertinenza del PGIAC all'omonima Sezione di cui al Punto 7 dell'All. 1 alla dgr 220/2010

2.3 Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori

La finalità del c.d. *scoping* è quella di stabilire, congiuntamente agli SCA, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

È necessario pertanto che, sulla base degli elementi emersi nella Sezione 1 del presente Rapporto Preliminare e, in particolare delle interazioni ambientali individuate da cui potrebbero generarsi effetti significativi, procedere ad una prima individuazione di indicatori di stato ambientale utili alla descrizione dello stato attuale dell'ambiente interessato e alla sua probabile evoluzione, in assenza (alternativa 0) ovvero conseguentemente all'attuazione delle azioni di Piano.

Si tratta, quindi, dell'individuazione preliminare di quegli indicatori che saranno utili al monitoraggio dei possibili effetti; tale individuazione è riportata in Tabella 2.3.1 ed è suscettibile di essere ampliata ovvero modificata in virtù dell'apporto conoscitivo che vorranno fornire gli SCA durante la fase di *scoping*.

Tabella 2.3.1_ Individuazione preliminare degli Indicatori

TEMA ambientale/settore di governo	Aspetto	Indicatori Ambientali	Fonte
BIODIVERSITÀ	Stato di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copertura degli ecosistemi²⁸ - Habitat e specie di interesse comunitario costieri - Indice di frammentazione da infrastrutture - Indice di frammentazione da urbanizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Corine Land Cover – RSA 2010 Regione Marche; - <i>Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per l'individuazione di eventuali habitat e specie di interesse comunitario nelle aree prospicenti le aree protette delle Marche</i>²⁹ - Rete Ecologica Marche
	Distribuzione		
	Connettività ecologica		
ACQUA ³⁰	Quantità/usi	<ul style="list-style-type: none"> - Consumi idrici potabili 	<ul style="list-style-type: none"> - Dati ISTAT e dati AATO³¹

²⁸ L'indicatore utilizzato corrisponde all'indicatore "SEBI_4 Ecosystem coverage" proposto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) nel Technical report n. 11/2007 "Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe".

²⁹ Studio redatto dal Dipartimento per le Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche per la Regione Marche disponibile http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Natura/Comunicazione/Biblioteca/Relazione_tecnica_2.pdf

³⁰ È qui compreso anche l'Utilizzo di risorse naturali/acqua elencato tra i Settori di Governo interessati in **Tabella 1.6.1_2**

³¹ Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale

	Qualità	- Qualità delle acque marino-costiere	- Dati ARPAM ³²
SUOLO E SOTTOSUOLO	Rischio Idrogeologico	- Area a rischio esondazione marina Tr10 e Tr 100	- Direttiva 60/2007/CE
		- Stato di predisposizione o attuazione dei Piani di gestione rischio alluvioni	
	Consumo di suolo	- Consumo di suolo	- SINAnet e Report ISPRA ³³
	Utilizzo risorse sottosuolo ³⁴	- Cave di sabbia e ghiaia alluvionali non cementate attive e relative capacità estrattive autorizzate - Stima disponibilità materiali di escavo di fondali marini	- Catasto regionale delle cave - Piano di Gestione dei sedimenti delle aree portuali presenti nella Regione Marche – ISPRA, 2013 ³⁵ e successivi aggiornamenti

³² RELAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI MARINO-COSTIERI Anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ai sensi del DM 260/2010

³³ <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo/dati-nazionali-regionali-provinciali-e-comunali/il-consumo-di-suolo-in-italia-edizione-2016-formato-.xlsx/view> e Rapporto “Consumo di Suolo, dinamiche territoriali e Servizi Ecosistemici” ISPRA, 2016 reperibile al seguente indirizzo web http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_consumo_suolo_2016.pdf. Il Rapporto contiene anche un Capitolo dedicato al consumo di suolo nella fascia costiera il quale pone la Regione Marche al primo posto, insieme alla Liguria per il consumo di suolo nella fascia costiera compresa tra 0-300 m

³⁴ È qui compreso anche l’Utilizzo di risorse naturali/risorse sottosuolo elencato tra i Settori di Governo interessati in **Tabella 1.6.1_2**

³⁵ Il Piano è stato redatto da ISPRA in attuazione dell’AdP “Per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche” sottoscritto nel febbraio 2008

		riutilizzabili	
PATRIMONIO CULTURALE	Tutela, conservazione e valorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Unità di paesaggio vegetale - Aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale a basso livello di compromissione 	<ul style="list-style-type: none"> - REM - PPAR – Tavola 18 - Ambiti di tutela costieri cartograficamente delimitati
	Tutela, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio archeologico	<ul style="list-style-type: none"> - Vincoli archeologici (estensione e localizzazione) - Aree di interesse archeologico 	<ul style="list-style-type: none"> - Dati Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche
CAMBIAMENTI CLIMATICI	Adattamento	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomeni meteomari eccezionali - Innalzamento Livello medio mare - Aree a rischio esondazione marina 	<ul style="list-style-type: none"> - Rete Mareografica Nazionale - Direttiva alluvioni
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Balneabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle acque di balneazione 	<ul style="list-style-type: none"> - ARPAM

	Igiene e sicurezza filiera ittica	- Controlli con esito negativo su prodotti pesca	- ASUR - Servizi Igiene degli Alimenti di Origine Animale e derivati
INDUSTRIA	Emissioni	- Qualità delle acque marino-costiere in prossimità dei principali stabilimenti industriali costieri	- Dati ARPAM ³⁶
PESCA	Interazione tra progetti costieri e risorse	- Localizzazione aree pesca, riserve di pesca e aree di nursering	- PF Caccia e Pesca
	Sforzo di pesca	- Stock ittici in sovrasfruttamento	- ISPRA – Annuario dati ambientali
ACQUACOLTURA	Interazione tra progetti costieri e impianti	- Localizzazione e dimensioni impianti di maricoltura	- PF Caccia e Pesca
	Emissioni/Rifiuti	- Quantità di azoto e fosforo da impianti di acquacoltura in ambiente marino	- ISPRA – Annuario dati ambientali

³⁶ RELAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI MARINO-COSTIERI Anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ai sensi del DM 260/2010

TURISMO	Sostenibilità	- Presenze turistiche in località balneari/comuni costieri	- Osservatorio sul turismo della Regione Marche
RIFIUTI	Produzione e gestione	- Produzione pro capite di rifiuti nei Comuni costieri - % Raccolta differenziata nei comuni costieri	- Rapporto Rifiuti Regione Marche (2014)
MOBILITÀ	Nuove infrastrutture	- Indice di frammentazione da urbanizzazione	- Rete Ecologica Marche
	Sostenibilità	- Progetti per incentivare la mobilità sostenibile lungo costa	- Dati da raccogliere presso i Comuni costieri

2.4 Conclusioni

Scopo della consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 152/06 è la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del nuovo PGIAC; il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare sulla base del quale avviare questa consultazione.

Per sua natura, dunque, ma anche per la vastità e la complessità delle questioni trattate in un PGIAC, che deve conformarsi a quanto previsto dal Protocollo sulla GIZC, il presente documento non pretende di essere esaustivo e potrebbe altresì contenere imprecisioni legate al fatto che la sua predisposizione è avvenuta senza la partecipazione attiva di tutti i numerosi stakeholders che intervengono a vario titolo, direttamente e indirettamente, nelle aree costiere.

D'altro canto le diverse fasi di cui consta il processo di VAS mirano a rendere massima la partecipazione, così da ottenere un quadro conoscitivo d'insieme quanto più possibile completo e a condividere le scelte di piano, considerandone anche la sostenibilità economica, sociale ed ambientale a breve, medio e lungo termine.